



Arcidiocesi  
Trani-Barletta-Bisceglie

Statuto della Curia  
Arcivescovile  
approvato 11.06.2021





**Mons. Leonardo D'Ascenzo**  
ARCIVESCOVO di TRANI-BARLETTA.BISCEGLIE  
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 512a/21

Con decreto arcivescovile prot. n. 2546/16 del 26 gennaio 2016 S. Ecc.za Mons. Giovan Battista Pichierri promulgava lo Statuto della Curia Arcivescovile di Trani-Barletta-Bisceglie, che recepiva le indicazioni del Primo Sinodo Diocesano "Per una Chiesa mistero di comunione e missione".

L'esperienza di questi anni, pur mostrando la validità e l'efficacia del predetto Statuto, ha anche evidenziato alcuni aspetti meritevoli di approfondimento al fine di incoraggiare una maggiore unità dell'azione pastorale diocesana e un più proficuo coordinamento tra i vari uffici. Per questo, già con decreto prot. n. 133/18 del 13 dicembre 2018 era costituita la figura del *Delegato episcopale per la pastorale*.

Una più attenta analisi della nostra realtà ecclesiale, insieme alla sempre viva necessità di avvalersi di un assetto della Curia tale da consolidare lo spirito diocesano e la comunione ecclesiale, ci ha suggerito nuove scelte che desiderano promuovere, secondo il principio della sinodalità, una maggiore collaborazione tra le persone chiamate al servizio e l'efficace funzionamento dell'azione pastorale e amministrativa degli uffici.

Pertanto, dopo attento discernimento, ascoltato il parere dei nostri collaboratori, a norma del can. 94 del Codice di Diritto Canonico,

in virtù della Nostra Potestà Ordinaria,

**MODIFICHIAMO e PROMULGHIAMO**  
**lo STATUTO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE,**  
accluso al presente decreto.

Il presente Statuto ripresenta in buona parte l'impianto e la struttura del precedente; dispone una rimodulazione dell'esercizio della potestà di governo esecutiva che, a norma del diritto, è esercitata, a nome dell'Arcivescovo, dal Vicario Generale e dai Vicari episcopali nel loro ambito e può essere concessa ad altri in forma delegata, anche stabilmente e per una generalità di casi.

In particolare, sono costituiti:

- i Vicari episcopali di settore, per il Clero e per la Pastorale, abrogando la figura dei Vicari episcopali zonali, a norma del can. 476 del Codice di Diritto Canonico;
- i Delegati episcopali per alcuni settori particolari della vita diocesana, a norma dei cann. 137-138 del Codice di Diritto Canonico;
- i Coordinatori delle zone pastorali, con compiti precisamente stabiliti.

Lo Statuto, inoltre:

- presenta modifiche e integrazioni in merito ad alcune formalità, quali la durata degli incarichi;
- recepisce decreti già emessi negli ultimi tempi relativi ad alcuni organi curiali non contemplati dal precedente Statuto;

- abroga alcuni uffici e servizi ormai non esercitanti più di fatto la loro funzione.

Il presente Statuto entrerà in vigore dall'11 luglio, a norma del can. 8 §2 del Codice di Diritto Canonico, abrogando il precedente Statuto del 26 gennaio 2016 e tutte le anteriori disposizioni contrarie o non conformi.

Con l'auspicio di offrire un valido strumento di comunione e fattiva collaborazione, invochiamo la protezione dei nostri Santi Patroni, S. Nicola il Pellegrino, S. Ruggiero vescovo, SS. Mauro vescovo, Sergio e Pantaleone su quanti servono la nostra chiesa diocesana negli uffici di curia.

Trani, 11 giugno 2021 - *Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù*

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

(*Francesco Mastrulli*)  
Sac. Francesco Mastrulli)



L'ARCIVESCOVO  
*Leonardo D'Ascenzo*  
Mons. Leonardo D'Ascenzo)

Prot. n. 512b/21

**STATUTO**  
**della**  
**Curia Arcivescovile**  
**di**  
**Trani-Barletta-Bisceglie**

**11 giugno 2021**

## **Indice**

### **Titolo I**

#### ***Natura e finalità della Curia***

Art. 1 L'Arcivescovo e la Curia diocesana

Art. 2 Lo stile della Curia

Art. 3 Il Piano Pastorale Diocesano

### **Titolo II**

#### ***Struttura della Curia***

Art. 4 Struttura della Curia

Art. 5 Ambiti

Art. 6 Definizioni

Art. 7 Vicario generale

Art. 8 Il Moderatore di Curia

Art. 9 Vicari Episcopali

Art. 10 Vicario Episcopale per il Clero

Art. 11 Vicario Episcopale per la Pastorale

Art. 12 Il Vicario Giudiziale

Art. 13 I Delegati Episcopali

Art. 14 I Coordinatori zionali

Art. 15 I Direttori, i Responsabili e i Presidenti degli Uffici, Servizi e Consulte

Art. 16 Composizione degli Uffici e dei Servizi

Art. 17 Diritti, obblighi e compiti di tutti coloro che operano in Curia

Art. 18 Organismi Collegiali

Art. 19 Il Consiglio Episcopale

### **Titolo III**

#### ***Ambito Affari Generali***

Art. 20 Il Cancelliere arcivescovile

Art. 21 Cancelleria

Art. 22 Archivi diocesani

Art. 23 Archivio corrente

Art. 24 Archivio segreto

Art. 25 Archivio storico

Art. 26 Segreteria pastorale

Art. 27 Ufficio stampa

Art. 28 Servizio Informatico Diocesano

### **Titolo IV**

#### ***Ambito Tecnico Amministrativo***

Art. 29 Economo diocesano

Art. 30 Compiti dell'Economo diocesano

Art. 31 Ulteriori compiti

Art. 32 Ufficio Economato Diocesano

Art. 33 Servizio Diocesano per la Promozione del Sostegno Economico della Chiesa

Art. 34 Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici

- Art. 35 Ufficio per la Nuova Edilizia di Culto  
Art. 36 Ufficio per i Problemi Giuridici e Osservatorio Legislativo  
Art. 37 Commissione diocesana per l'Arte Sacra, i Beni Culturali e la Nuova Edilizia di Culto  
Art. 38 Ente Diocesano Sistema Biblioteche

## **Titolo V**

### ***Ambito Giuridico***

- Art. 39 Tribunale Ecclesiastico Diocesano  
Art. 40 Finalità e competenze

## **Titolo VI**

### ***Ambito Pastorale Diocesano***

#### *A. Settore Koinonia – Popolo di Dio*

##### *Sezione Clero*

- Art. 41 Sezione Clero

##### *Sezione Diaconato Permanente e Ministeri*

- Art. 42 Ufficio Diaconato Permanente e Ministeri  
Art. 43 Commissione per la valutazione dei candidati all'Ordine Sacro  
Art. 44 Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Vocazioni  
Art. 45 Centro Iniziazione Ministeri

##### *Sezione Vita Consacrata, Ordo Virginum e Ordo Viduarum*

- Art. 46 Sezione Vita Consacrata, Ordo Virginum e Ordo Viduarum  
Art. 47 Consulta Diocesana per la Vita Consacrata  
Art. 48 Ordo Virginum e Viduarum

##### *Sezione Laicato, Famiglia e vita*

- Art. 49 Sezione Laicato, Famiglia e Vita  
Art. 50 Ufficio Famiglia e Vita  
Art. 51 Il servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati  
Art. 52 Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile  
Art. 53 Ufficio Confraternite  
Art. 54 Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali

#### *B. Settore Profezia - Evangelizzazione*

- Art. 55 Settore Profezia ed Evangelizzazione  
Art. 56 Ufficio per la Catechesi  
Art. 57 Servizio per il Catecumenato  
Art. 58 Servizio Apostolato Biblico  
Art. 59 Servizio per le Persone Disabili  
Art. 60 Servizio per le Persone Sorde  
Art. 61 Ufficio Evangelizzazione e Cooperazione tra i Popoli  
Art. 62 Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso  
Art. 63 Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica  
Art. 64 Ufficio per l'Educazione Cattolica, Scuola e Università  
Art. 65 Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali  
Art. 66 Servizio per il Coordinamento delle Attività Culturali  
Art. 67 Ufficio Pastorale del Tempo libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggi

Art. 68 Scuola di Formazione per gli Operatori Pastorali

*C. Settore Liturgia e Santificazione*

Art. 69 Settore Liturgia e Santificazione

Art. 70 Ufficio Liturgico e Pietà popolare

Art. 71 Servizio per la Pietà popolare

Art. 72 Servizio per la Musica Sacra

Art. 73 Ufficio per le Cause dei Santi

*D. Settore Diaconia - Testimonianza della Carità*

Art. 74 Settore Diaconia – Testimonianza della Carità

Art. 75 Ufficio Caritas

Art. 76 Servizio nelle Carceri

Art. 77 Ufficio della Pastorale della Salute

Art. 78 Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute

Art. 79 Ufficio Problemi Sociali e Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato

Art. 80 Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro

Art. 81 Servizio Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato

Art. 82 Ufficio Migrazioni

## **Titolo I**

### ***Natura e finalità della Curia***

#### **Art. 1 - L'Arcivescovo e la Curia diocesana**

L'Arcivescovo, come pastore proprio della Chiesa diocesana, guida il popolo di Dio verso il Regno che viene e con il suo zelo apostolico, la prudenza evangelica e la testimonianza della vita, porta il gregge all'incontro col Pastore eterno. Per esprimere la propria carità pastorale nei suoi vari aspetti, egli si avvale dell'ausilio della Curia diocesana (cfr. Libro del I Sinodo Diocesano, *Costituzioni*, 28. D'ora in poi *Costituzioni*).

Essa è l'insieme ordinato delle persone e degli uffici che aiutano stabilmente l'Arcivescovo nella cura pastorale della Diocesi.

#### **Art. 2 - Lo stile della Curia**

§ 1. Ogni attività svolta dalla Curia è per natura pastorale; a questa, pertanto, sono ordinate le attività di ordine giuridico e amministrativo. Le attività proposte e promosse convergono verso un autentico stile ecclesiale per vivere la continua conversione del cuore e della mente a Gesù Cristo (cfr. *Costituzioni*, 24).

§ 2. Il fine di ogni attività svolta nella Curia è quello di promuovere l'annuncio del Vangelo, la vita di fede, di speranza e di carità della Comunità ecclesiale, secondo gli orientamenti del Piano Pastorale Diocesano, ponendosi al servizio di tutte le realtà ecclesiali della Diocesi (cfr. *Costituzioni*, 25).

§ 3. Nello svolgimento di ogni sua funzione e attività, la Curia dovrà sempre agire secondo uno stile collegiale e operare in modo da favorire e consolidare la comunione e l'unità pastorale della Comunità diocesana (cfr. *Costituzioni*, 19).

#### **Art. 3 - Il Piano Pastorale Diocesano**

L'Arcivescovo orienta la vita della Diocesi attraverso il Piano Pastorale Diocesano e ne indica la scansione, dopo aver ascoltato il Consiglio Episcopale, il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano. Gli Uffici e i Servizi di Curia, organicamente ordinati, aiuteranno l'Arcivescovo nel raggiungimento degli obiettivi posti (cfr. *Costituzioni*, 27).

## **Titolo II**

### ***Struttura della Curia***

#### **Art. 4 - Struttura della Curia**

La Curia della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie è strutturata in modo che sia assicurato un profilo organico di unità e di funzionalità.

Essa si compone di persone ed aree pastorali in cui confluiscono i settori, gli uffici ed i servizi così articolati:

1. Vicario generale
2. Moderatore di Curia
3. Vicari Episcopali
4. Vicario Giudiziale
5. Delegati episcopali
6. Organismi collegiali

#### **Art. 5 - Ambiti**

§ 1. Gli Uffici e i Servizi e gli altri organismi della Curia sono raggruppati in 4 ambiti, allo scopo di favorire il coordinamento e una sinergia pastorale ordinata, funzionale ed efficace:

1. Ambito affari generali, coordinato dal Moderatore di Curia
2. Ambito tecnico amministrativo, coordinato dal Moderatore di Curia

3. Ambito giuridico, coordinato dal Vicario Giudiziale
4. Ambito pastorale, coordinato dai Vicari Episcopali e dai Delegati episcopali.

§ 2. Ogni ambito è costituito da uffici e servizi.

L'ambito pastorale diocesano è organizzato in quattro Settori:

1. Settore Koinonia - Popolo di Dio;
2. Settore Profezia-Evangelizzazione;
3. Settore Liturgia e Santificazione;
4. Settore Diaconia e Testimonianza della Carità.

#### **Art. 6 - Definizioni**

Circa i profili degli Uffici e degli altri organismi della Curia diocesana valgono le seguenti definizioni:

- a) gli *Ambiti* sono quattro, individuati con riferimento all'omogeneità delle diverse competenze, al fine di favorire un migliore coordinamento e un'azione pastorale ordinata ed efficace;
- b) i *Settori* sono campi di attività della Diocesi;
- c) le *Sezioni* sono ambiti specifici di cui è costituita la vita ecclesiale;
- d) gli *Uffici* sono costituiti stabilmente, svolgono funzioni specifiche, sono retti da un *Direttore* e possono essere articolati in più Servizi;
- e) i *Servizi* sono costituiti stabilmente come gli Uffici, ma svolgono funzioni più circoscritte e sono gestiti da un *Responsabile*;
- f) le *Consulte* sono costituite stabilmente, formate da persone che rappresentano le diverse realtà ecclesiali, sono coordinate da un *Presidente* e svolgono funzioni di coordinamento e di consulenza;
- g) i *Centri* sono strumenti di partecipazione e di lavoro utili per coinvolgere più persone in una specifica attività pastorale oppure per gestire sul piano operativo alcuni servizi. Essi sono guidati da un *Responsabile*.

#### **Art. 7 - Vicario generale**

Il Vicario generale costituisce il primo aiuto per l'Arcivescovo nel governo di tutta la Diocesi (cfr. can. 475, §1). È dotato, in forza del diritto, della potestà ordinaria vicaria. Ha in particolare la potestà di porre tutti gli atti di potestà esecutiva, in quanto Ordinario del luogo, ad eccezione di quelli che il Codice di diritto canonico riserva al Vescovo diocesano oppure che il Vescovo stesso si è riservato. Il Vicario generale è nominato dall'Arcivescovo per cinque anni, a norma dei cann. 477-478, e può essere riconfermato per successivi mandati, fatto salvo il can. 186; in sede vacante decade dal proprio ufficio.

#### **Art. 8 - Il Moderatore di Curia**

§ 1. Spetta al Moderatore di Curia garantire l'unitarietà dell'azione della Curia, assumendone la direzione sotto l'autorità dell'Arcivescovo (cfr. can. 473, § 2).

§ 2. La responsabilità del Moderatore di Curia riguarda anzitutto l'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dell'intera struttura della Curia, sia per quanto attiene il personale, sia per quanto riguarda gli strumenti, d'intesa con l'Ufficio Economato.

#### **Art. 9 - I Vicari Episcopali**

I Vicari episcopali sono nominati dall'Arcivescovo a norma del diritto, per curare un genere determinato di affari. Essi dispongono della stessa potestà del Vicario generale ma circoscritta al proprio ambito, fatta eccezione per quelle cause che l'Arcivescovo ha riservato a sé o al Vicario generale, oppure che, a norma del diritto, richiedono un mandato speciale dell'Arcivescovo. A norma del can. 134 §1 sono considerati come Ordinari e agiscono sempre in stretta

collaborazione con l'Arcivescovo, con il Vicario generale ed il Moderatore della Curia, secondo il principio ecclesiale della comunione e dell'unità pastorale di tutta l'Arcidiocesi. La nomina dei Vicari episcopali ha validità di cinque anni, a norma dei cann. 477-478, e possono essere riconfermati solo per un altro quinquennio consecutivo, fatto salvo il can. 186; in sede vacante decadono dal loro ufficio.

**Art. 10 – Il Vicario episcopale per il Clero**

Il Vicario episcopale per il clero assolve ai seguenti compiti:

- a) Comunione del presbiterio, cura e vicinanza
- b) Formazione permanente del clero
- c) Responsabile dei seminaristi del Seminario Maggiore, Sesto Anno, Diaconi transeunti

**Art. 11 – Il Vicario episcopale per la Pastorale**

Il Vicario episcopale per la Pastorale assolve ai seguenti compiti:

- a) Coordinamento degli Uffici pastorali
- b) Coordinamento dei Consigli pastorali zonali
- c) Attuazione degli Orientamenti Pastorali diocesani
- d) Responsabile dei Coordinatori zonali

**Art. 12 - Il Vicario Giudiziale**

§1. La direzione del Tribunale Diocesano spetta al Vicario Giudiziale e, per quanto attiene alla sua funzionalità e organizzazione, si riferisce alla struttura della Curia e, quindi, alla direzione del Moderatore di Curia solo per quanto attiene gli aspetti gestionali (cfr. can. 1420).

§2. Svolge attività di studio e soluzione dei problemi giuridici-canonici sottoposti dall'Arcivescovo o dai diversi Uffici, Servizi e Consulte.

**Art. 13 - I delegati episcopali**

I Delegati episcopali sono nominati dall'Arcivescovo perché seguano, a suo nome e per suo incarico, a norma dei cann. 137-138 del Codice di diritto canonico, un particolare settore della vita diocesana. Agiscono in collaborazione e d'intesa con il Vicario generale e i Vicari episcopali.

I Delegati episcopali sono di norma sacerdoti, ma possono essere anche altri fedeli; sono nominati per cinque anni e possono essere riconfermati solo per un altro quinquennio consecutivo, fatto salvo il can. 186; il loro ufficio non cessa in sede vacante, a norma del can. 142 §1, pur dovendo limitarsi al disbrigo degli affari correnti, cooperando con chi regge la Diocesi.

**Art. 14 – I Coordinatori zonali**

§1. Il territorio diocesano risulta essere organizzato in zone pastorali. L'Arcivescovo individua all'interno di ogni zona pastorale un coordinatore con i seguenti compiti:

- a) organizzare gli incontri dei presbiteri della Zona in accordo con i Vicari episcopali
- b) stilare il calendario delle iniziative pastorali per la zona d'intesa e in collaborazione con i Vicari episcopali
- c) convocare e presiedere il consiglio pastorale zonale in accordo con il Vicario episcopale per la pastorale

§2. I coordinatori sono nominati dall'Arcivescovo per un mandato di cinque anni e possono essere riconfermati solo per un altro quinquennio consecutivo, fatto salvo il can. 186; sono membri di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano.

**Art. 15** – I Direttori, i Responsabili e i Presidenti degli Uffici, Servizi e Consulte

§1. I Direttori, Responsabili e Presidenti che sovrintendono i diversi Uffici, Servizi e Consulte sono nominati dall'Arcivescovo in base a criteri di competenza, diligenza, senso ecclesiale. A tal scopo l'Arcivescovo si avvale della consultazione e dei suggerimenti del Vicario generale, del Moderatore di Curia, dei Vicari episcopali o Delegati episcopali incaricati per il settore interessato.

§ 2. Per favorire l'avvicendamento, tutti gli ufficiali della Curia diocesana sono nominati a tempo determinato per cinque anni. Possono, tuttavia, essere riconfermati nell'ufficio solo per un altro quinquennio consecutivo, eccetto il Vicario Generale, fatto salvo il can. 186; il loro ufficio non cessa in sede vacante, a norma del can. 142 §1, pur dovendo limitarsi al disbrigo degli affari correnti, cooperando con chi regge la Diocesi.

**Art. 16** - Composizione degli Uffici e dei Servizi

Gli Uffici e i Servizi sono costituiti da:

- responsabile;
- membri proposti all'Arcivescovo da ogni Consiglio Pastorale Zonale in base alla competenza richiesta dall'Ufficio o dal Servizio. Ogni Consiglio potrà proporre al massimo due membri per ogni Ufficio o Servizio.

**Art. 17** - Diritti, obblighi e compiti di tutti coloro che operano in Curia

§ 1. L'azione di chi è chiamato a operare nell'ambito della Curia deve essere animata da quell'autentico spirito pastorale che è richiesto per un adeguato servizio alla Chiesa. L'organizzazione della Curia deve offrire, per quanto possibile, occasioni per una crescita in questo spirito, dando la possibilità di percorsi di formazione, non solo per acquisire competenza e professionalità, ma anche per conoscere di più la realtà della Chiesa diocesana e le sue scelte pastorali. A coloro che operano nella Curia sono proposte anche occasioni di formazione.

§ 2. Le persone inserite nella struttura della Curia sono chiamate a vivere un atteggiamento di disponibilità e di collaborazione sia verso i colleghi, sia verso coloro che si rivolgono alla Curia dall'esterno.

§ 3. Tutti coloro che sono ammessi agli uffici della Curia devono: 1) promettere di adempiere fedelmente l'incarico secondo le modalità determinate dal Diritto o dall'Arcivescovo; 2) osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal Diritto o dall'Arcivescovo (can. 471). Coloro che ricevono la nomina canonica da parte dell'Arcivescovo devono effettuare formalmente la promessa di servizio fedele alla presenza del Moderatore di Curia. A tutti è richiesta riservatezza sulle questioni trattate, soprattutto quelle che coinvolgono aspetti personali.

§ 4. Tutti sono tenuti al rispetto verso le cose e le attrezzature della Curia e a un criterio di economicità ed efficacia nell'utilizzo di esse.

**Art. 18** - Organismi Collegiali

Gli Organismi collegiali (Collegio dei Consultori, Consiglio Episcopale, Consiglio Presbiterale, Consiglio Pastorale Diocesano, Consiglio Pastorale Zonale) sono presenti nella vita della Diocesi e opereranno secondo quanto stabilito dal Codice di Diritto Canonico e da statuti propri (cfr. *Costituzioni*, 20).

**Art. 19** - Consiglio Episcopale

Tra gli organismi collegiali predetti assume un particolare rilievo il Consiglio episcopale, costituito a norma del can. 473 §4 del Codice di diritto canonico, quale strumento di coordinamento per il governo della diocesi teso a promuoverne l'unità dell'azione pastorale.

Il Consiglio episcopale collabora con l'Arcivescovo sulle decisioni da prendere in ordine agli aspetti più importanti della vita dell'Arcidiocesi.

Tale organo collegiale è presieduto dall'Arcivescovo e formato dal Vicario generale e dai Vicari episcopali. Qualora lo ritenga necessario, l'Arcivescovo può convocare all'interno del Consiglio episcopale i Delegati episcopali e il Moderatore di Curia interessati dall'argomento che dev'essere trattato.

### **Titolo III**

#### ***Ambito affari generali***

#### **Art.20 - Il Cancelliere arcivescovile**

§ 1. Il Cancelliere, nominato dall'Arcivescovo a norma dei cann. 482-483, deve essere un sacerdote di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto (can. 483 §2).

§ 2. Ha l'incarico principale che "consiste nel provvedere che gli atti della Curia siano redatti compiutamente" (can. 482 § 1).

§ 3. Secondo l'opportunità, il Cancelliere può essere affiancato da un Vice Cancelliere, che lo aiuta nell'espletamento delle sue funzioni (cfr. can. 482 § 2).

#### **Art. 21 - Cancelleria**

§ 1. La Cancelleria è lo strumento operativo diretto del Cancelliere ed è retto da un regolamento proprio, che ne definisce l'organico e le procedure dei vari atti.

§ 2. Essa opera anche attraverso delle sezioni nelle zone pastorali al fine di venire incontro alle esigenze dei fedeli nell'espletamento delle pratiche, specie quelle matrimoniali. In queste sezioni operano dei collaboratori di Curia che svolgono attività di controllo delle pratiche matrimoniali in dipendenza del Cancelliere.

§ 3. Il Cancelliere è anche Notaio, dirige l'Ufficio di Cancelleria ed esercita compiti previsti dai cann. 482-490.

§ 4. Attività notarili:

- a) compilazione, registrazione con protocollo e controfirma di tutti gli atti giuridici emanati dall'Arcivescovo: in particolare modo di tutte le nomine a incarichi o uffici di Curia, dandone comunicazione al Moderatore di Curia (cfr. cann. 474 e 484, § 1) e agli interessati secondo il diritto;
- b) sottoscrivere atti aventi pubblica fede (cfr. can. 483, § 1);
- c) redigere le pratiche in corso e apporvi la firma con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'anno (cfr. can. 484, § 2);
- d) esibire dalla registrazione con le dovute cautele, a chi ne faccia richiesta, gli atti e gli strumenti e dichiarare le copie conformi all'originale (cfr. can. 484 §3);
- e) presenziare e verbalizzare i possessi canonici (cfr. cann. 382 § 2, 404,527).

§ 5. Attività archivistiche:

custodire in archivio tutti i documenti in forma originale che riguardano la Diocesi, le parrocchie (cfr. cann. 482, § 1; 486, § 1; 413, § 1) e le persone.

§ 6. Attività di segreteria (cfr. can. 482, § 2):

- a) raccolta di atti ufficiali per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Diocesi;
- b) servizio di raccolta dati, registrazione e statistica della Diocesi;
- c) ricezione, smistamento e riscontro della corrispondenza;
- d) aggiornamento dell'annuario diocesano;
- e) comunicazione ordinaria della Curia con altri enti ecclesiastici e civili;

- f) preparazione di richieste o risposte, a nome dell'Arcivescovo o di altri Uffici, alla Santa Sede, alla CEI o alle altre Diocesi;
- g) gestione della cassa per i fabbisogni ordinari della Cancelleria;
- h) esecuzione di incarichi temporanei o permanenti, affidati dall'Arcivescovo o dal Vicario Generale;
- i) autorizza le riunioni delle Confraternite ed approva i relativi verbali;
- j) autorizza le processioni e le manifestazioni religiose.

**§ 7. Attività di controllo:**

- a) esercita il controllo della legittimità delle pratiche matrimoniali secondo la normativa della CEI (cfr. can. 1067 e il "Decreto generale sul matrimonio del 5 novembre 1990);
- b) concede il "nulla osta" per la celebrazione del sacramento o i permessi e le licenze per matrimoni fuori parrocchia, secondo le disposizioni dell'Arcivescovo;
- c) prepara le pratiche da presentare all'Ordinario per la concessione delle dispense e delle licenze.

**Art. 22 - Archivi diocesani**

§ 1. "Tutti i documenti che riguardano la Diocesi o le parrocchie devono essere custoditi con la massima cura" (can. 486 § 1). Perciò norme specifiche emanate dall'Arcivescovo garantiranno la buona tenuta, il coordinamento e l'accessibilità degli archivi diocesani.

§ 2. Secondo le indicazioni del Codice di Diritto Canonico gli archivi sono tre: l'archivio corrente, affidato alla responsabilità del Cancelliere; l'archivio segreto sotto la sola responsabilità dell'Arcivescovo; l'archivio storico, affidato alla responsabilità di un archivista.

**Art. 23 - Archivio corrente**

§ 1. L'archivio corrente (cfr. can. 482, § 1), sotto il diretto controllo del Cancelliere, custodisce in luogo sicuro, in formato cartaceo, tutti i documenti di interesse giuridico e amministrativo della Curia, ad eccezione di quelli riservati all'Arcivescovo che li custodirà nel suo archivio personale. Custodisce gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della Diocesi (cfr. can. 486, § 2).

§ 2. Le norme per la conservazione, registrazione, pubblicazione e riproduzione dei documenti dell'archivio diocesano sono regolate dal Codice di Diritto Canonico ai cann. 486-488; 491, § 3.

§ 3. Nell'archivio diocesano saranno custoditi con particolare cura:

- a) un esemplare originale di tutti gli atti e i documenti conservati negli archivi delle chiese della Diocesi (cfr. can. 491 § 1);
- b) i documenti e gli strumenti sui quali si fondano i diritti della Diocesi e degli enti ecclesiastici (cfr. can. 1284 § 2, 9);
- c) l'inventario, sempre aggiornato, dei beni ecclesiastici immobili, mobili preziosi e culturali (cfr. 1283, § 2-3);
- d) originali di tutti i documenti relativi alla istruttoria matrimoniale;
- e) copia degli atti anagrafici sacramentali delle parrocchie ("transunti" di battesimo, cresima, e atti di matrimonio);
- f) cartelle personali dei sacerdoti e dei diaconi permanenti, contenenti i dati anagrafici e curriculari con la relativa documentazione;
- g) il registro delle sacre ordinazioni e i relativi documenti (cfr. 1053 § 1);
- h) copia dei documenti riguardanti la dedicazione o la benedizione delle chiese (cfr. can. 1208);
- i) copia delle tavole e la documentazione delle pie fondazioni (can. 1306 § 2);
- j) libro dei catecumeni.

**Art. 24 - Archivio segreto**

L'Archivio segreto, previsto dai cann. 489-490, è sotto la sola responsabilità dell'Arcivescovo, custodito in un luogo idoneo e a lui esclusivamente riservato. Contiene tutti i "documenti che devono essere conservati sotto segreto" (can. 489, § 1), per evitare che, attraverso la loro conoscenza o pubblicazione, possa derivare scandalo o grave pregiudizio per l'onore, la giustizia e la carità. In particolare custodisce:

- a) le dispense da impedimento matrimoniale occulto concesse in foro interno non sacramentale (cfr. can. 1082);
- b) il registro dei matrimoni celebrati in segreto (cfr. can. 1133);
- c) le ammonizioni e le riprensioni di natura penale (cfr. can. 1339, § 3);
- d) gli atti istruttori del processo penale (cfr. can. 1719).

**Art. 25 - Archivio storico**

§ 1. Questo Archivio, distinto dai precedenti, è posto sotto la responsabilità di un archivista che custodisce "i documenti che hanno valore storico" (can. 491, § 2) e costituiscono testimonianze indispensabili per la conoscenza e lo studio della storia della comunità religiosa e civile.

§ 2. Nelle città di Trani, Barletta, Bisceglie e Corato sono istituiti quattro diversi archivi storici che, come enti culturali della Diocesi, devono essere guidati dal Direttore dell'Ufficio Beni Culturali Diocesano secondo un regolamento approvato dall'Arcivescovo, per un proficuo coordinamento della loro gestione generale (funzionamento, apertura ai ricercatori, richieste finanziamenti, personale, ecc.).

§ 3. Ogni archivio storico è soggetto, oltre che alla normativa canonica (cfr. can. 491, §§ 2-3), a quella concordataria e alle leggi regionali in materia (cfr. Legge 34/1985).

**Art. 26 - Segreteria Pastorale**

§ 1. La Segreteria Pastorale aiuta i Vicari episcopali nel coordinamento dei settori pastorali.

§ 2. La Segreteria Pastorale è formata da:

1. Segretario;
2. Direttore dell'Ufficio Stampa;
3. Applicato di segreteria;
4. Segreteria degli Uffici, Servizi e Consulte, i quali hanno il compito di afferire tutta la documentazione relativa alle specifiche attività.

§ 3. Ha il compito di:

- a) raccogliere tutta la documentazione e curare i rapporti con la Cancelleria;
- b) predisporre le lettere Circolari di ciascun Ufficio e Servizio Pastorale;
- c) aiutare i Vicari a coordinare le attività delle varie Sezioni pastorali;
- d) stilare le sintesi del lavoro pastorale.

**Art. 27 - Ufficio Stampa**

L'Ufficio Stampa, è lo strumento che cura i rapporti della Diocesi con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione sociale ed è guidata da un direttore scelto in base alla sua perizia nell'ambito della comunicazione sociale.

In particolare:

- a) opera attraverso un rapporto diretto e costante con l'Arcivescovo ed è anche portavoce dell'Arcivescovo e della Curia;
- b) organizza le conferenze stampa, elabora e diffonde i comunicati stampa;
- c) cura i rapporti ufficiali con i giornalisti e gli organi d'informazione;
- d) cura i servizi di informazione dei vari uffici;
- e) invia le lettere circolari di ciascun Ufficio e Servizio Pastorale predisposte dalla Segreteria Pastorale;

- f) coordina la redazione del Bollettino Diocesano;
- g) cura la pubblicazione del periodico “In Comunione”.

#### **Art. 28 - Servizio Informatico Diocesano**

All'interno dell'Ufficio Stampa opera il Servizio Informatico Diocesano che si occupa di coniugare le esigenze pastorali con i nuovi strumenti di comunicazione. È preposto alla progettazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature e dei servizi informatici presenti nella Curia diocesana ed è per questo un servizio interno alla Curia stessa. Tiene i contatti con il SICEI (Servizio Informatico della Conferenza Episcopale Italiana). È guidato da un Responsabile, nominato dall'Arcivescovo. Le finalità e le attività specifiche sono definite da un Regolamento interno.

### **Titolo IV**

#### ***Ambito Tecnico amministrativo***

#### **Art. 29 - Economo diocesano**

§ 1. L'Economo è nominato, sentito il collegio dei consultori e il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, per un quinquennio rinnovabile. A norma del can. 494 § 1 (cfr. CEI, Istruzione in materia amministrativa del 01.04.1992, 23), deve essere esperto in economia e distinto per onestà e riconosciuta integrità morale; non sia rimosso *durante munere* se non per causa grave, dopo aver ascoltato il parere del Collegio dei Consultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (can. 494, § 2).

§ 2. L'Economo amministra i beni della Diocesi, sotto l'autorità dell'Arcivescovo, secondo le direttive del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

§ 3. L'Economo è responsabile della gestione diretta dei beni diocesani in senso proprio, non di tutti i beni ecclesiastici, che sono di proprietà dei singoli enti ed hanno propri amministratori, sia pure sotto la vigilanza dell'autorità diocesana. Le sue funzioni sono di carattere essenzialmente esecutive.

§ 4. L'Economo, per assicurare il rapporto con la pastorale organica diocesana della gestione dei beni economici, è Relatore del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

§ 5. L'Economo diocesano per essere completamente libero nell'esercizio del suo ufficio non può essere parroco, a meno che non venga incaricato dall'Arcivescovo di svolgere la funzione di “commissario” per qualche situazione straordinaria e provvisoria.

§ 6. L'Economo per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di collaboratori a tempo pieno o parziale, nominati dall'Arcivescovo in base ad un organico appositamente esaminato dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

#### **Art. 30 - Compiti dell'Economo diocesano**

È compito dell'Economo diocesano:

- a) amministrare, “*sub auctoritate Episcopi*” e secondo le direttive del Consiglio diocesano per gli affari economici, a norma dei cann. 494, §§ 3-4 e 1281-1289, nell'osservanza delle normative ecclesiali e civili vigenti, i beni mobili e immobili della Diocesi; le offerte dei fedeli (can. 1260, § 1); i contributi diocesani e di solidarietà da parte delle parrocchie, associazioni, Istituti di Vita consacrata ed altri enti (can. 1266); eseguire le assegnazioni della CEI per esigenze di culto e per iniziative caritative (cfr. articoli 41, 42 e 48 della legge 222/1985); i tributi ordinari e straordinari (can. 1263); le tasse di Curia su atti amministrativi e di Cancelleria (can. 1264) e su autorizzazioni per compimento di atti di straordinaria amministrazione (can.1281); i redditi fondiari, da capitale e diversi;
- b) redigere i bilanci, preventivo e consuntivo, delle spese correnti per la Diocesi e per le attività che ad essa fanno capo e sottoporli al Consiglio Diocesano per gli Affari

- Economici (can. 494 § 4), provvedendo anche ad un parziale rendiconto nel corso dell'anno, se appositamente richiesto in presenza di atti di straordinaria amministrazione;
- c) compilare e conservare i documenti di incasso e pagamento numerandoli in ordine di data;
  - d) redigere con veridicità, trasparenza e chiarezza i bilanci annuali (preventivi e con-suntivi) composti da conto economico, stato patrimoniale e una relazione finanziaria (cfr. *Costituzioni*, 400);
  - e) rendere pubblici i bilanci attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei per dare opportuno coinvolgimento ai fedeli (cfr. *Costituzioni*, 400);
  - f) gestire, in un'unica cassa, il bilancio di tutti gli Uffici di Curia, secondo le necessità specificate dai Direttori, in base alla programmazione annuale ordinaria e straordinaria degli stessi;
  - g) eseguire tutte le spese necessarie, secondo le disposizioni dell'Arcivescovo (can. 494, § 3);
  - h) provvedere alla gestione della "cassa diocesana Legati", investendo i depositi e distribuendo annualmente quanto previsto, secondo le intenzioni proprie di essi.

### **Art. 31 - Ulteriori compiti**

Secondo il can. 1278 per garantire alla Diocesi un'amministrazione ordinata e unitaria, sono affidati all'Economo Diocesano dall'Arcivescovo i seguenti compiti, di cui ai cann. 1276 § 1 e 1279 § 2:

- a) vigilare sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche soggette all'Ordinario del luogo (cfr. can. 1276 § 1);
- b) amministrare "i beni di una persona giuridica pubblica che non abbia amministratori propri", per un triennio riconfermabile (cfr. can. 1279 § 2);
- c) esaminare i bilanci dei singoli enti per sottoporli alla verifica del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (cfr. can. 1287);
- d) catalogare tutti gli enti giuridici pubblici della Diocesi;
- e) provvedere all'applicazione degli obblighi di legge circa l'iscrizione al Tribunale d'intesa con il Cancelliere;
- f) consegnare i beni mobili e immobili ai nuovi amministratori dei vari enti, curando l'inventario e quanto altro previsto dal Codice di Diritto Canonico;
- g) predisporre i decreti riguardanti i patrimoni stabili dei singoli enti soggetti all'autorità dell'Arcivescovo;
- h) istruire le pratiche per il rilascio di autorizzazioni ad atti di straordinaria amministrazione di tutti gli enti ecclesiastici diocesani (can. 1281) richiedendo, ove necessario, il consenso del Collegio dei Consultori;
- i) fornire consulenza tecnica giuridico-amministrativa per il funzionamento dei Consigli Diocesani per gli Affari Economici e per l'amministrazione contabile degli stessi.

### **Art. 32 - Ufficio Economato Diocesano**

§ 1. L'Ufficio Economato è preposto all'amministrazione diocesana, diretto dall'Economo diocesano e da suoi eventuali collaboratori. Custodisce tutto ciò che concerne l'amministrazione e i beni della Diocesi e degli enti ecclesiastici sottoposti alla giurisdizione dell'Arcivescovo.

§ 2. L'Ufficio Economato presta, inoltre, alle parrocchie e alle altre realtà ecclesiali della Diocesi un qualificato aiuto di consulenza e di supporto in materia economico-amministrativa.

§3. L'Ufficio svolge gli adempimenti connessi all'assunzione del personale. In collaborazione con il Moderatore di Curia, seleziona, formalizza l'assunzione, e cura i rapporti con gli organismi preposti al collocamento e agli enti assistenziali e previdenziali.

### **Art. 33 - Servizio Diocesano per la Promozione del Sostegno Economico della Chiesa**

§ 1. Il Servizio Diocesano per la Promozione del Sostegno Economico della Chiesa è diretto da un Responsabile diocesano assistito da un gruppo di lavoro diocesano nominato dall'Arcivescovo, nonché da una rete di referenti parrocchiali indicati dai singoli parroci e nominati dall'Arcivescovo.

§ 2. Il Servizio ha il compito di progettare, coordinare, sostenere e, per quanto di competenza, realizzare l'azione di sensibilizzazione al sovvenire alle necessità della Chiesa, in collegamento con il "servizio centrale" della CEI.

§ 3. Nella sua opera il Servizio collabora con il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, con l'Ufficio Economato e con l'Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali.

#### **Art. 34 - Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici**

§ 1. L'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici è guidato da un Direttore, scelto dall'Arcivescovo per la sua specifica competenza in materia di arte sacra e di beni culturali, ha come principale finalità quella di operare per la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e l'incremento dei beni culturali ecclesiastici e dell'arte sacra sul territorio della Diocesi.

§ 2. Nell'ambito della Diocesi, il Direttore non può assumere, neppure gratuitamente, incarichi di progettazione in materia di arte sacra e di beni culturali, sia a favore di enti soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano sia a favore di ordini o istituti religiosi.

§ 3. L'Ufficio presiede e sovrintende all'attività che viene svolta nel museo diocesano secondo le sue sezioni locali.

#### **Art. 35 - Ufficio per la Nuova Edilizia di Culto**

§1. L'Ufficio per la Nuova Edilizia di Culto collabora con l'Ufficio Economato e l'Ufficio per i Beni Culturali nel seguire le problematiche relative alla costruzione di nuove chiese e delle altre strutture immobiliari di carattere religioso nel territorio della Diocesi, nonché alla loro valorizzazione e adeguamento (cfr. *Costituzioni*, 395).

§2. L'Ufficio ha in particolare i seguenti compiti:

- a) favorire l'interesse per il problema delle nuove chiese e le altre strutture necessarie per l'attività pastorale;
- b) promuovere la raccolta dei fondi necessari, suggerendo e incoraggiando modalità di partecipazione delle comunità parrocchiali;
- c) sostenere la ricerca di forme di arte sacra, da impiegare per la nuova edilizia di culto, adeguate ai tempi, incoraggiando occasioni di rapporto e di confronto con il mondo degli artisti;
- d) predisporre e aggiornare, a partire dalle segnalazioni delle comunità parrocchiali, un programma diocesano di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di centri parrocchiali, da sottoporre periodicamente all'attenzione dell'Arcivescovo.

#### **Art. 36 - Ufficio per i Problemi Giuridici e Osservatorio Legislativo**

§ 1. L'Ufficio per i Problemi Giuridici e Osservatorio Legislativo è guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo ed è composto da tre giuristi.

§ 2. L'Ufficio ha i seguenti compiti:

- a) conoscere in modo approfondito e aggiornato la legislazione canonica, ecclesiastica e civile per tutti quegli aspetti che possono interessare gli enti ecclesiastici e i presbiteri della Diocesi;
- b) collaborare con l'Ufficio di Cancelleria nel controllo legale degli atti di Curia, soprattutto di quelli che hanno una particolare rilevanza giuridica;

- c) prestare servizio di consulenza in primo luogo agli altri Uffici di Curia, e ad enti e persone ecclesiastiche;
- d) predisporre atti costitutivi di enti e relativi al riconoscimento civile, statuti e susseguenti modifiche;
- e) effettuare studi per convenzioni e testi normativi diocesani.

**Art. 37** - Commissione diocesana per l'Arte sacra, i Beni culturali e la Nuova Edilizia di culto

La Commissione diocesana per l'Arte sacra, i Beni culturali e la Nuova Edilizia di culto è organo consultivo dell'Ordinario diocesano in materia di arte per la liturgia, i beni culturali e la nuova edilizia di culto, mediante l'integrazione delle competenze, la condivisione delle risorse umane, tecniche e organizzative e l'elaborazione di una conoscenza unitaria delle problematiche afferenti ai singoli Uffici coinvolti relativamente a progetti, richieste e iniziative inoltrati ai medesimi dagli enti diocesani. Dispone di un proprio statuto che ne fissa più specificatamente le finalità e le modalità operative. È presieduto dal Moderatore di Curia e ne fanno parte membri di diritto ed esperti in alcuni ambiti, a norma del predetto statuto.

**Art. 38** - L'Ente diocesano Sistema Biblioteche

L'Ente Diocesano Sistema Biblioteche è articolato nelle seguenti sezioni: Biblioteca Diocesana Centrale "Arcivescovo Giovanni" in Trani, Biblioteca Diocesana "Pio IX" in Barletta, Biblioteca Diocesana "S. Tommaso D'Aquino" in Bisceglie. L'Ente è dotato di uno specifico regolamento, raccoglie il patrimonio bibliografico dell'Arcidiocesi e lo rende disponibile alla chiesa locale e agli studiosi interessati. È affidata alla responsabilità di un Direttore, nominato dall'Arcivescovo.

## **Titolo V**

### ***Ambito giuridico***

**Art. 39** - Tribunale Ecclesiastico Diocesano

§ 1. Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano è l'organismo attraverso cui l'Arcivescovo assolve alle questioni che esigono l'esercizio della potestà giudiziaria; ossia l'analisi, la decisione e i provvedimenti resi necessari di fronte a questioni che esigono un processo.

§ 2. L'Arcivescovo, in quanto giudice di prima istanza, può agire personalmente o tramite il Vicario Giudiziale.

§ 3. Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano è istituito a norma del Codice di Diritto Canonico secondo i cann. 1419-1437.

§ 4. Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano è tribunale di prima istanza ed è composto da persone esperte nella scienza canonica e nominate dall'Arcivescovo, a norma del Codice di Diritto Canonico, esse sono:

- a) Vicario Giudiziale (cfr. can. 1420);
- b) Promotore di Giustizia (cfr. can. 1430);
- c) Difensore del Vincolo (cfr. can. 1432);
- d) Notaio (cfr. can. 1437).

**Art. 40** - Finalità e competenze

§ 1. Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano ha la finalità di tutelare, promuovere, ripristinare la giustizia fra i fedeli, secondo la peculiarità dello spirito cristiano; accertare la verità dello stato canonico dei fedeli o la correttezza dell'esercizio di diritti/doveri di ciascun fedele; garantire e regolare il bene dei singoli fedeli e delle comunità cristiane.

§ 2. Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano:

- a) è competente per tutte le cause che possono essere giudicate nel foro canonico, fatta eccezione per le cause di nullità del vincolo matrimoniale riservate al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese;
- b) si interessa del provvedimento amministrativo di dispensa dei matrimoni che risultano non consumati;
- c) collabora con il settore di pastorale familiare per il servizio di consulenza di propria competenza a favore dei fedeli della Diocesi coinvolti in situazioni o vicende matrimoniali complesse;
- d) su incarico e a nome dell'Arcivescovo, si occupa di:
  - cause matrimoniali (richiesta di dispensa pontificia per la scioglimento di matrimonio "rato e non consumato" o "in favorem fidei", rogatorie in processi di nullità matrimoniale, procedimento di separazione canonica);
  - cause di accertamento di delitti e conseguente assegnazione o dichiarazione di pene canoniche;
  - procedimenti di istanza di perdita dello stato clericale;
  - procedimenti in contese fra fedeli.

## **Titolo VI**

### ***Ambito pastorale diocesano***

#### **A. Settore Koinonia – Popolo di Dio**

##### *Sezione Clero*

#### **Art. 41 – Sezione Clero**

La Sezione Clero è presieduta dal Vicario episcopale per il Clero secondo i compiti già enunciati all'art. 10

##### *Sezione Diaconato Permanente e Ministeri*

#### **Art. 42 - Ufficio Diaconato permanente e Ministeri**

È diretta da un proprio Delegato episcopale. Promuove la formazione e la fraternità dei Diaconi permanenti attraverso un itinerario di incontri e iniziative (cfr. Direttorio diocesano per il Diaconato permanente del 2005; Cfr. *Costituzioni*, 125).

#### **Art. 43 - La Commissione per la valutazione dei candidati all'Ordine Sacro**

La Commissione per la valutazione dei candidati all'Ordine Sacro (*De promovendis ad Ordines*) è ausilio attraverso il quale l'Arcivescovo, che la presiede, acquisisce elementi utili per suo discernimento sui Candidati agli Ordini sacri, coinvolgendo la comunità cristiana. È costituita dal Vicario Generale, dal Vicario episcopale per il Clero, dal Vicario episcopale per la pastorale, dal Rettore del Seminario diocesano e da un presbitero liberamente cooptato dall'Arcivescovo. La Commissione si riunirà prima dell'Ammissione tra i candidati all'ordine del Diaconato e del Presbiterato, prima dell'Ordinazione Diaconale e prima della Ordinazione Presbiterale (cfr. *Costituzioni*, 115).

#### **Art. 44 – Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni**

L'Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni cura la promozione delle vocazioni al ministero presbiterale, alla vita familiare e alla vocazione missionaria e religiosa nella Chiesa diocesana attraverso la sensibilizzazione della comunità cristiana, la proposta vocazionale rivolta in modo particolare ai ragazzi e ai giovani, l'accompagnamento spirituale (cfr. *Costituzioni*, 84); sede e centro propulsore della pastorale vocazionale è il Seminario Diocesano. È presieduto da un Direttore, scelto dall'Arcivescovo, che lavora insieme ad un'equipe formata dagli educatori del Seminario, da laici e da consacrati.

**Art. 45 - Centro Iniziazione Ministeri**

Il Centro Iniziazione Ministeri è diretto da un Delegato episcopale nominato dall'Arcivescovo, ha il compito di:

- curare i ministri istituiti perché la loro azione nelle comunità sia effettivamente ispirata allo spirito di Carità del Signore e armonizzata con la vita liturgica della Chiesa (cfr. *Costituzioni*, 347-348);
- curare la formazione iniziale per i candidati e quella permanente;
- curare la gestione dell'archivio e del rinnovo dei mandati per i Ministri istituiti;
- curare la formazione e la promozione dei ministri di fatto in coordinamento con la Scuola di Formazione per gli Operatori Pastoralmente (cfr. *Costituzioni*, 349).

*Sezione Vita Consacrata, Ordo Virginum e Ordo Viduarum*

**Art. 46 - Sezione Vita Consacrata, Ordo Virginum e Ordo Viduarum**

§ 1. La Sezione Vita Consacrata promuove la Vita consacrata e cura i rapporti della Diocesi con gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica presenti nella Chiesa diocesana. Anima l'*Ordo Virginum* e l'*Ordo Viduarum*.

§ 2. La Sezione è diretta dal Delegato episcopale per la Vita Consacrata.

§ 3. Nell'espletare il suo incarico il Delegato episcopale per la Vita consacrata si avvarrà della collaborazione dei segretari del CISM - USMI - CIIS.

§ 4. La Sezione è costituita da:

1. Vita Consacrata
2. Istituti Secolari
3. *Ordo Virginum*
4. *Ordo Viduarum*.

§5. La Sezione di Vita Consacrata in particolare :

- a) favorisce un'azione promozionale intesa a stimolare la Vita consacrata in Diocesi, affinché si qualifichi sempre più autenticamente come vita di consacrazione nella fedeltà al carisma proprio di ogni Istituto (cfr. *Costituzioni*, 162);
- b) tiene aggiornato l'archivio degli Istituti, delle Case, delle opere e dei membri esistenti nella Diocesi;
- c) segnala eventuali implicanze pastorali sorgenti nell'apertura, chiusura o alienazione di case religiose;
- d) conserva le regole di ciascuna Congregazione, soprattutto di quelle di diritto diocesano;
- e) segue le parrocchie affidate ai religiosi (cfr. cann. 520 e 681), tutela la fedeltà di questi al proprio carisma e alle proprie *Costituzioni* (cfr. MR 46-47) ed insieme promuove e verifica il loro inserimento nel cammino pastorale della Diocesi;
- f) promuove contatti ed incontri dell'Arcivescovo con i Superiori Religiosi e i loro organismi rappresentativi (CISM, USMI Regionali e diocesani e CIIS);
- g) segue gli Istituti di Vita Consacrata di Diritto diocesano a norma dei cann. 594-595;
- h) cura le Giornate dedicate alla Vita Consacrata, come occasione per vivere un tempo forte di comunione tra le varie forme di Vita consacrata;
- i) cura i rapporti con la vita contemplativa e con gli organismi diocesani (Consiglio Presbiterale, Consiglio Pastorale, Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Vocazioni) mediante un loro rappresentante nei rispettivi organismi;
- j) promuove e cura l'*Ordo Virginum*, l'*Ordo Viduarum* e le nuove forme di Vita consacrata.

**Art. 47 - La Consulta Diocesana per la Vita Consacrata**

L'insieme di queste realtà di Vita consacrata formano la *Consulta* che collabora con l'Arcivescovo nel compito che egli ha di "difendere la Vita consacrata, promuovere ed animare

la fedeltà e l'autenticità dei religiosi e aiutarli ad inserirsi, secondo la propria indole, nella comunione e nell'azione evangelizzatrice della sua Chiesa" (MR 52).

**Art. 48** - L'Ordo Virginum e Viduarum

§1. L'*Ordo Virginum* e l'*Ordo Viduarum* sono diretti dal Delegato episcopale per la Vita consacrata (cfr. *Costituzioni*, 169) e guidati da un assistente spirituale.

§2. L'assistente spirituale, nominato dall'Arcivescovo, in coordinamento col Delegato episcopale per la Vita Consacrata, cura la formazione umana e spirituale dei membri dell'*Ordo Virginum* e dell'*Ordo Viduarum* e dei candidati.

*Sezione Laicato, Famiglia e Vita*

**Art. 49** - Sezione Laicato, Famiglia e Vita

La Sezione Laicato, presieduta dal Vicario episcopale per la Pastorale, raggruppa uffici e servizi che si riferiscono alla vita cristiana dei laici, alla loro testimonianza nel mondo, al loro impegno pastorale nella comunità diocesana, alle aggregazioni laicali. Di essa fanno parte:

1. Ufficio Famiglia e Vita;
2. Ufficio Confraternite;
3. Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali.

**Art. 50** - Ufficio Famiglia e Vita

L'Ufficio Famiglia e Vita è retto da un Direttore che è sacerdote, aiutato da una coppia di sposi, adeguatamente preparati; esprime la viva sollecitudine della Diocesi per le famiglie, le loro attese e difficoltà; promuove, anima e coordina la pastorale familiare della vita diocesana in tutte le sue molteplici forme. In particolare ha dei compiti e dei servizi:

- a) studia l'evolversi rapido della famiglia nella Diocesi, tenendo conto e promuovendo le ricerche di analisi socio-culturali;
- b) fa conoscere i documenti del Magistero sulla famiglia e le problematiche familiari, promuovendo incontri diocesani di studio;
- c) collabora con gli altri settori competenti per dare delle indicazioni pastorali e catechetiche sul cammino di fede da proporre ai nubendi sia in gruppo che individualmente (cfr. *Costituzioni*, 49);
- d) collabora con il Tribunale Diocesano per il servizio di consulenza di propria competenza a favore dei fedeli della Diocesi coinvolti in situazioni o vicende matrimoniali complesse;
- e) coordina i progetti e l'azione dei Consultori Familiari di ispirazione cristiana operanti in Diocesi (cfr. *Costituzioni*, 53);
- f) indica i sussidi necessari per un'adeguata formazione degli Operatori di Pastorale Familiare;
- g) cura i progetti di intervento sulla famiglia da attuare nell'ambito della programmazione pastorale diocesana;
- h) segue le iniziative proposte da associazioni, gruppi o movimenti ecclesiali;
- i) segue con attenzione lo sviluppo delle piccole comunità di base, o centri di famiglie, formatesi all'interno delle comunità parrocchiali;
- j) promuove la spiritualità familiare attraverso la proposta di ritiri ed esercizi spirituali;
- k) si rende particolarmente attento alla tutela della vita, cercando di promuovere con varie iniziative una mentalità di rispetto e difesa della dignità della vita umana, a qualunque stadio di formazione e in qualunque condizione di salute, di malattia o di età;
- l) si impegna a far nascere in Diocesi il Centro di Aiuto alla Vita (CAV);
- m) coordina tutte le iniziative diocesane e locali riguardanti la pastorale familiare.

**Art. 51** - Il servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati

- §1 Il servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati è un ufficio ecclesiale giuridico-pastorale composto da persone competenti in materia giuridico-canonica e in pastorale familiare che, nominate dall'Arcivescovo, a norma degli artt. 1-5 delle Regole Procedurali del *Mitis Iudex Dominus Iesus* ed *Amoris laetitia* nn. 242 e 244, offre “un servizio di informazione, di consiglio e di mediazioni [...] che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale” (cfr. RP, artt. 2-3 MIDI). Il servizio è coordinato da un responsabile, dotato di competenze in materia, nominato dall'Arcivescovo.
- §2 Il servizio è rivolto a coppie o singoli sposi che si trovano a vivere situazioni difficili o irregolari e vorrebbero iniziare un percorso di verifica della nullità del proprio matrimonio o, in caso non sia possibile la nullità, avviare un percorso di consapevolezza e di discernimento della propria situazione.
- §3 Il servizio diocesano svolge un'attività permanente:
- a) di consulenza gratuita, previo appuntamento telefonico o email;
  - b) di accoglienza e ascolto per un'attenta analisi delle singole situazioni difficili o irregolari;
  - c) di orientamento di carattere pastorale, morale e canonico, al fine di garantire una vicinanza pastore-fedeli in difficoltà ed un'adeguata indagine preliminare al processo matrimoniale, raccogliendo elementi utili per l'eventuale introduzione del processo giudiziale, ordinario, brevioso o documentale, da parte dei coniugi, o del loro Patrono davanti al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese (cfr. RP, art. 4).
  - d) di aiuto per comprendere quali sono le situazioni nella quali la separazione coniugale con la persistenza del vincolo è da intendersi in linea con l'insegnamento della Chiesa (cfr. cann. 1151-1155), suggerendo opportune indicazioni per affrontare la condizione in modo Cristiano.
  - e) di accompagnamento di quei fedeli per i quali si intravede la possibilità dell'introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo per inconsumazione o in favore della fede, in stretta collaborazione con il Tribunale Ecclesiastico Diocesano;
  - f) di collaborazione con la Pastorale familiare diocesana con la finalità di offrire ai fedeli separati, per i quali non sono percorribili la via della nullità o dello scioglimento, “un aiuto puntuale, specifico e un servizio di accompagnamento” spirituale (cfr. *Costituzioni*, nn 66-67; 71; AL 242).
  - g) di formazione per gli operatori pastorali, in sinergia con il tribunale ecclesiastico diocesano e la Pastorale familiare diocesana, mediante giornate di studio e di approfondimento interdisciplinare su tematiche riguardanti la famiglia in generale e quella “ferita”.

**Art. 52** - Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile

§ 1. All'interno dell'Ufficio Famiglia e Vita opera il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile che ha il compito di promuovere la pastorale per il mondo giovanile. È diretto da un Responsabile, nominato dall'Arcivescovo. In particolare:

- a) analizza i fenomeni, sempre più complessi, nei quali si manifesta la contemporanea realtà dei giovani;
- b) coordina le associazioni, i gruppi e i movimenti ecclesiali operanti tra i giovani;
- c) progetta nuovi itinerari formativi e promuove nuove iniziative, collaborando con gli istituti Religiosi della Diocesi, al fine di educare cristianamente la gioventù (cfr. *Costituzioni*, 83);

- d) studia e progetta itinerari ed esperienze di pastorale giovanile secondo gli orientamenti del Piano Pastorale Diocesano (cfr. *Costituzioni*, 83);
- e) promuove e anima le manifestazioni e iniziative di spiritualità e di pastorale giovanile diocesane, nazionali e mondiali;
- f) collabora con l'Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Vocazioni e l'Ufficio Famiglia e Vita.

§ 2. Per tutti questi compiti il Responsabile si avvale della Consulta per la Pastorale Giovanile con statuto proprio, composta dai rappresentanti delle zone pastorali e delle diverse associazioni e movimenti presenti nella Diocesi.

§ 3. Il Servizio si occupa della promozione e del coordinamento degli oratori parrocchiali sotto il profilo organizzativo e pastorale, secondo gli orientamenti della CEI e del Piano Pastorale Diocesano (cfr. *Costituzioni*, 89). In particolare:

- a) promuove la cultura dell'oratorio nella comunità diocesana e la sua valorizzazione quale luogo primario dell'impegno educativo delle parrocchie;
- b) elabora proposte e progetti per la realizzazione dell'oratorio in ogni parrocchia;
- c) sostiene le parrocchie nell'organizzazione e animazione degli oratori e le assiste nell'elaborazione di progetti e richieste di contributi;
- d) cura la formazione degli animatori degli oratori;
- e) mantiene rapporti di collaborazione con le Istituzioni per quanto riguarda le iniziative di sostegno e di promozione degli oratori.

#### **Art. 53 - Ufficio Confraternite**

§ 1. L'Ufficio per le Confraternite si occupa della promozione e del coordinamento pastorale delle Confraternite della Diocesi.

§ 2. L'Ufficio è diretto da un Direttore, di nomina arcivescovile, ed è coadiuvato dal Padre Spirituale Diocesano per le Confraternite.

§ 3. L'Ufficio ha il compito di:

- a) vigilare, promuovere e seguire la vita delle Confraternite a norma del Codice di Diritto Canonico (cfr. cann. 298; 309; 310) e dello Statuto proprio della Diocesi;
- b) aiutare ad applicare e svolgere le attività conformemente allo Statuto e ai regolamenti propri dei Sodalizi (cfr. cann. 304; 314) approvati dall'Arcivescovo;
- c) promuovere le iniziative comuni per lo sviluppo della comunione ecclesiale, per l'acquisizione di una sempre più cosciente mentalità di fede adulta, per l'attiva e devota partecipazione alla liturgia, per una più aperta testimonianza nelle opere di carità e di solidarietà sociale (cfr. *Costituzioni*, 284);
- d) promuovere lo studio e la conoscenza delle Confraternite presenti nella Diocesi, circa la loro storia, le loro tradizioni e il loro patrimonio culturale;
- e) curare il coordinamento pastorale delle Confraternite secondo le linee del Piano Pastorale Diocesano;
- f) elaborare un proprio Regolamento, approvato dall'Arcivescovo.

#### **Art. 54 - Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali**

§ 1. La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali è lo strumento di dialogo e di collaborazione tra le aggregazioni laicali presenti nella Diocesi (cfr. *Costituzioni*, 46), del loro rapporto di comunione con l'Arcivescovo e della loro corresponsabilità in ordine al cammino pastorale della Chiesa diocesana.

§ 2. La Consulta, formata dai rappresentanti delle Aggregazioni Laicali operanti nella Diocesi, si regge secondo un proprio Statuto approvato dall'Arcivescovo.

§ 3. La Consulta ha il compito di:

- a) coordinare il fenomeno aggregativo dei fedeli laici nella pastorale diocesana;
- b) favorire la formazione e la spiritualità dei laici, secondo la normativa canonica riguardo alle associazioni dei fedeli (cfr. cann. 298-329; cfr. la Nota pastorale CEI, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, 29 aprile 1993; *Costituzioni*, 159).

§4. Essa è presieduta da un membro eletto tra i membri e nominato dall'Arcivescovo.

## **B. Settore Profezia - Evangelizzazione**

### **Art. 55 - Settore Profezia - Evangelizzazione**

§1. Il Settore, presieduto dal Vicario episcopale per la Pastorale, si occupa del gioioso annuncio del Vangelo che deve permeare la vita di tutta la comunità diocesana al suo interno e all'esterno.

§2. L'area pastorale comprende i seguenti uffici:

- Ufficio Dottrina della Fede, Annuncio e Catechesi
- Ufficio Evangelizzazione e Cooperazione tra i Popoli
- Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso
- Ufficio Educazione Cattolica, Scuola e Università
- Ufficio Insegnamento della Religione Cattolica
- Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali
- Ufficio Pastorale del Tempo libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggi Scuola di Formazione Operatori Pastoralisti.

### **Art. 56 - Ufficio per la Catechesi**

§1. L'Ufficio comprende i seguenti servizi:

- Servizio per il Catecumenato
- Servizio Apostolato Biblico
- Servizio per le Persone Disabili
- Servizio per le Persone sorde

§2. L'Ufficio è presieduto da un Direttore ed ha un Responsabile per ciascun Servizio. L'Ufficio collabora con l'Arcivescovo nella sua attività di fornire a tutti gli strumenti necessari per la catechesi. A tale scopo l'Ufficio avrà il compito di:

- a) studiare i problemi della situazione diocesana circa l'educazione alla fede, ricercando i mezzi idonei per la loro soluzione ed elaborando per questo un concreto programma di azione (cfr. *Costituzioni*, 205);
- b) promuovere la presenza e la qualità dei catechisti nelle parrocchie, curando soprattutto la formazione dei loro formatori;
- c) elaborare e segnalare alle parrocchie e ai catechisti gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività catechistica;
- d) aiutare le parrocchie e zone pastorali ad analizzare la situazione religiosa di partenza e a individuare specifici obiettivi catechistici.

### **Art. 57 - Servizio per il Catecumenato**

§1. Il Servizio per il Catecumenato ha lo scopo di aiutare le comunità cristiane a impostare in modo corretto ed efficace gli itinerari previsti per l'iniziazione cristiana, soprattutto il cammino di catecumenato degli adulti non battezzati, o che hanno ricevuto solo il battesimo, e quello dei fanciulli in età scolare non ancora battezzati. Il Servizio si riferisce, nello svolgimento dei suoi compiti, ai documenti ecclesiali in materia, in particolare al *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*.

§2. Esso ha come compiti:

- a) la conoscenza della situazione in Diocesi;

- b) lo studio, con l'aiuto di esperti e di eventuali gruppi di lavoro, dell'iniziazione cristiana sotto il profilo biblico, teologico, liturgico, catechetico, canonico, pastorale, in vista della predisposizione di proposte operative circa gli itinerari di iniziazione cristiana;
- c) la precisazione dei contenuti del primo annuncio e della catechesi, tenendo presenti la cultura e l'eventuale tradizione religiosa di appartenenza dei catecumeni, in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale Missionaria, l'Ufficio per i Migranti e l'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo;
- d) la predisposizione di strumenti e sussidi, in accordo con l'Ufficio per la Pastorale Liturgica e con l'Ufficio per la Catechesi;
- e) la verifica e l'approfondimento di quanto si sta operando.

**Art. 58 - Servizio Apostolato Biblico**

§1. Il Servizio mira a stimolare la Diocesi a un sempre maggiore e diretto ascolto della Parola di Dio.

§2. Per attuare tale finalità il Servizio avrà i seguenti compiti:

- a) divulgare la mappa delle attività bibliche sul territorio: Scuole della Parola, incontri di *lectio divina*, gruppi di ascolto, gruppi e corsi biblici;
- b) proporre itinerari di formazione biblica e scuole bibliche in collaborazione con la Scuola di Formazione per gli Operatori Pastoralisti;
- c) disporre e segnalare una bibliografia utile per l'apostolato biblico tra il popolo;
- d) aiutare enti, parrocchie, ecc. a trovare personale adatto per le loro attività bibliche e ad impostarle in modo adeguato agli scopi;
- e) riunire, secondo le necessità, le varie categorie di persone interessate all'apostolato biblico.

**Art. 59 - Servizio per le Persone Disabili**

Il Servizio promuove contenuti e metodi opportuni per l'azione catechetica dei disabili, secondo le indicazioni del relativo settore dell'Ufficio Catechistico Nazionale.

Nella sua azione il Responsabile del settore si avvale dell'opera di un gruppo di persone, esperte in materia, formato da sacerdoti, diaconi, religiosi e laici.

**Art. 60 - Servizio per le Persone Sorde**

Il Servizio promuove contenuti e metodi per l'azione catechetica delle persone sorde. Il Responsabile collabora con persone esperte nell'ambito e con i religiosi che si occupano di tale apostolato.

**Art. 61 - Ufficio Evangelizzazione e Cooperazione tra i Popoli (Centro Missionario)**

§1. L'Ufficio è lo strumento con cui la Chiesa diocesana promuove la missionarietà. Suo compito è:

- a) accogliere le scelte pastorali e tradurle in proposte missionarie per l'intera comunità diocesana;
- b) promuovere, seguire, sostenere le iniziative missionarie presenti in Diocesi, con particolare attenzione ai presbiteri *fidei donum*, ai laici missionari e agli operatori pastorali (cfr. *Costituzioni*, 208);
- c) collaborare con gli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana, appoggiandone le iniziative di formazione;
- d) cooperare nella ricerca e valorizzazione di esperienze e testimonianze di sensibilità missionaria presenti sul territorio coordinandole e promuovendone di nuove.

§2. in particolare:

- a) si pone a servizio della cooperazione tra la Chiesa diocesana e le Chiese presenti in aree geografiche non ancora sufficientemente evangelizzate, valorizzando le iniziative di

- collaborazione, curando l'inserimento di persone inviate dalla Diocesi nelle diverse Chiese;
- b) promuove e coordina le iniziative a carattere diocesano, quali la Giornata Missionaria Mondiale;
  - c) dirige, promuove e sostiene in Diocesi le Pontificie Opere Missionarie;
  - d) cura la formazione allo spirito missionario nei diversi ambiti;
  - e) si fa carico della formazione e del sostegno ai presbiteri *fidei donum*;
  - f) si impegna a promuovere e seguire una presenza di laici nell'impegno missionario;
  - g) in collaborazione con il Centro Diocesano Vocazioni, promuove e coltiva vocazioni missionarie, sensibilizzando a tale riguardo le comunità cristiane;
  - h) promuove raccolte di offerte a favore dell'attività evangelizzatrice e di promozione umana per uno sviluppo integrale;
  - i) incoraggia la costituzione di gruppi missionari nelle parrocchie e ne anima l'attività con appositi sussidi e iniziative.

**Art. 62 - Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso**

§1. L'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso costituisce lo strumento di cui la Chiesa diocesana si avvale per la promozione, il sostegno e il coordinamento di iniziative negli ambiti del dialogo interconfessionale, della relazione con il Popolo Ebraico e dell'incontro con le Religioni (cfr. *Costituzioni*, 215).

Realizza il suo compito curando la qualità ecumenica della comunione ecclesiale e l'apertura al dialogo della pastorale diocesana.

§2. In questo contesto pastorale l'Ufficio:

- a) mantiene i rapporti con i rappresentanti a livello locale delle Chiese cristiane e Comunità ecclesiali e delle altre Tradizioni religiose presenti sul territorio della Diocesi; b) opera affinché l'impegno ecumenico qualifichi la pastorale nella vita quotidiana delle comunità;
- c) offre alle parrocchie, alle comunità religiose e alle aggregazioni ecclesiali un supporto per la promozione di iniziative ecumeniche a livello locale e per la formazione dei fedeli all'ecumenismo, all'interculturalità e al dialogo interreligioso;
- d) propone iniziative di formazione e di spiritualità ecumenica; in particolare cura le celebrazioni annuali della Giornata dell'Ebraismo, della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e delle ricorrenze più significative nell'ambito delle relazioni ecumeniche ed interreligiose;
- e) prende conoscenza delle diverse forme di religiosità presenti nel territorio della Diocesi, ne studia le caratteristiche e tiene i contatti con i rappresentanti di esse, con particolare attenzione all'Islam;
- f) studia il fenomeno delle nuove forme di religiosità e dei relativi movimenti (o sette); offre indicazioni in merito alle parrocchie e agli altri soggetti della pastorale.

**Art. 63 - Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica**

§1. L'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) si prende cura di tale insegnamento presso le scuole presenti nel territorio diocesano di ogni ordine e grado, statali e non statali (cfr. *Costituzioni*, 259).

§2. In analogia, comunione e coerenza con le indicazioni della CEI e con i suoi organismi centrali, il suddetto Ufficio ha i seguenti compiti:

- a) assegnare alle scuole, a nome dell'Ordinario diocesano, gli insegnanti di religione preventivamente ritenuti idonei dallo stesso, con provvedimento a firma del Direttore in qualità di delegato dell'Ordinario; questa idoneità sarà valutata in base alle indicazioni dei cann. 804-805 del Codice di Diritto Canonico;
- b) curare la formazione degli insegnanti di religione (cfr. *Costituzioni*, 266);

- c) sostenere, accompagnare, aiutare e verificare gli stessi nello svolgimento del loro compito scolastico, per quanto di competenza ecclesiastica;
- d) curare la loro formazione permanente o aggiornamento, anche collaborando con le Istituzioni accademiche (in particolare l'Istituto Superiore di Scienze Religiose);
- e) revocare, a nome dell'Ordinario diocesano, l'idoneità agli insegnanti, nei casi e nelle forme previste dalle norme ecclesiastiche, con provvedimento a firma del Direttore in qualità di delegato dell'Ordinario (cfr. can. 805 e delibera CEI n. 41);
- f) stimolare, informare, illuminare le comunità cristiane sull'I.R.C. e sui suoi problemi;
- g) seguire la preparazione e l'iter di approvazione dei testi scolastici per l'I.R.C.

§3. Per l'assegnazione degli insegnanti di religione l'Ufficio si attiene ai criteri determinati dall'Ordinario, alle norme concordatarie, alle Intese tra CEI e Ministero della Pubblica Istruzione e alle altre norme stabilite in merito.

§4. L'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica mantiene un costante rapporto con l'Ufficio per l'Educazione Cattolica, Scuola e Università allo scopo di garantire sul territorio il miglior coordinamento possibile di presenze e iniziative.

#### **Art. 64 - Ufficio per l'Educazione Cattolica, Scuola e Università**

§1. L'Ufficio, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo, ha il compito di dar vita a una pastorale unitaria e organica, predisponendo e diffondendo strumenti di studio, di lavoro e di informazione circa i temi e i problemi della scuola (cfr. *Costituzioni*, 262).

§2. Per quanto si riferisce specificamente all'insegnamento della religione cattolica, l'Ufficio mantiene uno stretto collegamento con l'apposito Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica.

§3. L'Ufficio si occupa di:

- a) offrire riflessioni e suggerire indicazioni perché studenti, genitori e docenti, consapevoli di appartenere alla medesima comunità ecclesiale, si sentano corresponsabili nella scuola di un progetto educativo che può predisporre all'accoglienza dell'annuncio evangelico;
- b) favorire il dialogo e proporre comuni iniziative di coordinamento tra le associazioni e i movimenti operanti nella scuola;
- c) sensibilizzare le comunità ecclesiali perché promuovano un'adeguata informazione a livello locale e parrocchiale per sostenere e qualificare la presenza partecipativa dei cristiani nella scuola;
- d) promuovere il coordinamento delle scuole cattoliche e di ispirazione cristiana, dalla scuola dell'infanzia in avanti, esistenti sul territorio della Diocesi, sviluppando rapporti di collaborazione;
- e) proporre iniziative idonee per inserire le scuole cattoliche nella prospettiva missionaria della pastorale diocesana in particolare di quella familiare e giovanile (cfr. *Costituzioni*, 265);
- f) promuovere opportune iniziative formative e di approfondimento della fede ai docenti e studenti universitari;
- g) essere luogo di confronto per le realtà ecclesiali e di ispirazione cristiana impegnate nel mondo universitario.

#### **Art. 65 - Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali**

§1. L'Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali si occupa del mondo della cultura nelle sue diverse espressioni, sia quelle proprie della realtà ecclesiale, sia quelle che nascono dalla società e richiedono un'attenzione e una valorizzazione a partire da una visione evangelica della persona umana, sia quelle che richiedono la presenza evangelica su strumenti di comunicazioni sociali (cfr. *Costituzioni*, 248).

§2. Ha il compito di

- a) promuovere l'animazione culturale di ispirazione cattolica; coordinare le attività culturali di Istituzioni e parrocchie, anche in fraterna collaborazione con le comunità cristiane non cattoliche (cfr. *Costituzioni*, 242);
- b) favorire una presenza ecclesiale negli ambienti culturalmente significativi, per una evangelizzazione della cultura attraverso il dialogo con le Istituzioni accademiche, professionali e culturali laiche;
- c) aiutare a prendere coscienza dell'importanza della comunicazione nell'attività pastorale ed educare alla sua implementazione strategica;
- d) coordinare e promuove le attività delle Sale della Comunità, fornendo strumenti per la loro corretta gestione e l'opportuna valorizzazione.

§3. L'Ufficio è presieduto da un Direttore che avrà come suo compito altresì di seguire le istanze del Progetto Culturale e di tenere i contatti con il Servizio Nazionale per il Progetto culturale della CEI. Il Direttore dell'Ufficio è anche referente diocesano per il Progetto Culturale.

§4. È parte di questo Ufficio il Servizio per il Coordinamento delle attività Culturali. Mantiene stretti contatti con l'Ufficio l'Istituto Superiore di Scienze Religiose.

#### **Art. 66 - Servizio per il Coordinamento delle Attività Culturali**

Il Servizio per il Coordinamento delle attività Culturali intende collegare tra loro le attività di parrocchie, associazioni e Istituzioni cattoliche (cfr. *Costituzioni*, 253).

§1. Il Servizio per il Coordinamento delle attività culturali ha i seguenti compiti:

- a) essere punto di riferimento delle parrocchie, associazioni e movimenti nelle iniziative culturali;
- b) concordare un orientamento comune per un servizio culturale da tradurre in iniziative a livello locale;
- c) sensibilizzare i parroci e le comunità cristiane al valore della cultura nella programmazione della loro pastorale ordinaria;
- d) favorire attenzione, conoscenza e valorizzazione dei documenti del Magistero ecclesiale;
- e) valorizzare le iniziative di carattere culturale promosse a livello diocesano e nazionale;
- f) promuovere la nascita di gruppi culturali nelle parrocchie, offrendo sostegno e accompagnamento;

#### **Art. 67 - Ufficio Pastorale del Tempo libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggi**

§1. L'Ufficio, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo, promuove l'attenzione della Diocesi all'ambito del tempo libero, dello sport, del turismo e dei pellegrinaggi, avendo come scopi precisi i seguenti:

- a) promuovere l'attenzione e la riflessione sul significato e sul valore educativo del tempo libero, dello sport, del turismo e dei pellegrinaggi;
- b) accompagnare e sostenere le iniziative sportive presso parrocchie, associazioni e gruppi cattolici o di ispirazione cattolica;
- c) coordinare le iniziative finalizzate alla promozione degli animatori dell'ambito sportivo e della pastorale del turismo e dei pellegrinaggi;
- d) offrire un servizio di consulenza per le problematiche connesse a tali ambiti;
- e) organizzare pellegrinaggi diocesani;
- f) coordinare le iniziative volte a garantire l'assistenza spirituale delle attività sportive professionali.

§2. Per conseguire tali finalità l'Ufficio presterà particolare attenzione ai seguenti compiti:

- a) curare convegni nell'ambito della pastorale dello sport;

- b) coordinare le iniziative diocesane, parrocchiali e dei vari enti di ispirazione cristiana nell'ambito sportivo e del tempo libero;
- c) seguire lo sviluppo della normativa in materia di attività sportiva dilettantistica;
- d) stabilire e consolidare il rapporto con le Istituzioni civili e le federazioni sportive anche con iniziative congiunte.

§3. L'Ufficio avrà cura di mantenere particolari relazioni con il Servizio per la Pastorale Giovanile.

#### **Art. 68 - Scuola di Formazione per gli Operatori Pastoralisti**

La Scuola di Formazione per gli Operatori Pastoralisti, è un servizio formativo della Diocesi e promuove la formazione unitaria degli operatori pastorali.

### **C. Settore Liturgia e Santificazione**

#### **Art. 69 - Settore Liturgia e Santificazione**

§1. Il Settore, presieduto dal Vicario episcopale per la Pastorale, si occupa della pastorale liturgica, dirige, stimola e anima la vita liturgica della Diocesi.

§2. Il Settore comprende i seguenti uffici:

- Ufficio Liturgico e Pietà popolare;
- Ufficio per le Cause dei Santi.

#### **Art. 70 - Ufficio Liturgico e Pietà popolare**

§1. Esso ha i seguenti compiti:

- a) promuovere la conoscenza dei documenti del Magistero in materia liturgica;
- b) animare la formazione liturgica delle comunità, coordinando le iniziative riguardanti la valorizzazione della preghiera liturgica e, in particolare, la formazione dei fedeli allo spirito della liturgia, nel quadro della Scuola Diocesana per gli Operatori Pastoralisti (cfr. *Costituzioni*, 294);
- c) essere laboratorio liturgico per sussidi e pubblicazioni che siano di aiuto alle parrocchie;
- d) curare l'osservanza delle norme liturgiche ed educare a una corretta "creatività" nella fedeltà allo spirito della liturgia;
- e) garantire la conformità delle edizioni liturgiche ai testi approvati;
- f) curare, in rapporto con l'Ufficio per i Beni Culturali, l'adempimento delle prescrizioni riguardanti i luoghi, le suppellettili, gli arredi sacri, la custodia delle reliquie, la costruzione di nuovi organi, la conservazione e il ripristino degli organi di valore storico e artistico;

§2. Il Direttore fa parte di diritto della Commissione U.BB.CC.EE. per la custodia e ristrutturazione dei Beni Culturali e per la progettazione di nuove chiese.

Il Direttore è anche cerimoniere dell'Arcivescovo. Nelle varie celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo si avvale della collaborazione di vice-cerimonieri nominati dall'Arcivescovo.

§3. L'Ufficio Liturgico si compone dei seguenti servizi: Servizio per la Pietà popolare; Servizio per la Musica Sacra.

#### **Art. 71 - Servizio per la Pietà popolare**

Curerà, sotto la guida di un Responsabile nominato dall'Arcivescovo, le espressioni di pietà popolare in modo che risultino edificanti per la vita dei fedeli e aperte alla testimonianza della carità. Ha il compito di:

- a) armonizzare, orientare e animare la pietà popolare della Diocesi in riferimento all'autentico spirito liturgico (cfr. *Costituzioni*, 281);

- b) promuovere la formazione degli operatori della piet  popolare (Comitati Feste Patronali, Confraternite) in coordinamento con la Scuola di Formazione per gli Operatori Pastoralisti (cfr. *Costituzioni*, 283);
- c) animare la vita liturgica dei santuari diocesani secondo quanto stabilito nello statuto proprio dei santuari e del Direttorio per la liturgia e la piet  popolare.

**Art. 72 - Servizio per la Musica Sacra**

Il Servizio per la Musica Sacra, guidato da un Responsabile nominato dall'Arcivescovo, promuover  il canto e la musica liturgica valorizzando il patrimonio esistente e intensificando la ricerca e la creativit  musicale nello spirito liturgico conciliare (cfr. *Costituzioni*, 289).

Ha il compito di:

- a) offrire criteri e contenuti intesi a formare e aggiornare i repertori dei canti liturgici per il popolo e per le "scholae";
- b) incrementare e indirizzare le composizioni di nuove musiche soprattutto in relazione ai testi liturgici diocesani;
- c) mantenere rapporti con i responsabili della musica (organisti, strumentisti, direttori) e del canto ("scholae", animatori liturgico-musicali, ecc.);
- d) orientare e vigilare sulla programmazione e sulla attuazione dei concerti nelle chiese secondo quanto previsto nel Direttorio per la liturgia e la piet  popolare;
- e) curare la promozione e la formazione permanente del Coro diocesano (cfr. *Costituzioni*, 297).

**Art. 73 - Ufficio per le Cause dei Santi**

§1. L'Ufficio per le Cause dei Santi, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo, ha il compito di seguire a livello diocesano tutto quanto concerne l'istruzione delle cause di canonizzazione, con riferimento alle disposizioni della Costituzione apostolica *Divinus Perfectionis Magister* e delle relative norme applicative (con particolare riferimento alla istruzione per lo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, *Sanctorum Mater*, emanata dalla Congregazione delle Cause dei Santi il 18 febbraio 2008).

§2. L'Ufficio ha in particolare i seguenti compiti:

- fornire ai singoli fedeli o ai soggetti ecclesiali interessati informazioni e indicazioni per quanto concerne l'introduzione di nuove cause;
- garantire un utile supporto al lavoro di coloro ai quali l'Arcivescovo affida l'espletamento delle singole inchieste canoniche e che vengono per questo scopo designati di volta in volta (sia in riferimento ai responsabili dell'indagine sia in riferimento ai titolari di compiti notarili);
- custodire presso il proprio archivio la documentazione concernente le diverse pratiche.

**D. Settore Diaconia - Testimonianza della Carit **

**Art. 74 - Settore Diaconia – Testimonianza della Carit **

§1. Il Settore Diaconia - Testimonianza della Carit , presieduto da un proprio Delegato episcopale, si occupa della pastorale della carit , dirige, stimola e anima la testimonianza di carit  della Diocesi.

§2. Il Settore pastorale comprende i seguenti uffici:

- Ufficio Caritas;
- Ufficio della Pastorale della Salute;
- Ufficio dei Problemi Sociali, del Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato;
- Ufficio Migrazioni.

#### **Art. 75 - Ufficio Caritas**

§1. L'Ufficio Caritas, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo, è l'organismo pastorale voluto dalla Chiesa italiana per promuovere, coordinare, potenziare la dimensione caritativa, quale testimonianza della vitalità evangelica in Italia.

§2. La Caritas diocesana coordina, anima e collabora con le Caritas cittadine e quelle parrocchiali; è dotata di uno Statuto, debitamente approvato dall'Arcivescovo, che ne determina i principi, la struttura e l'operatività.

§3. Compiti della Caritas diocesana sono i seguenti:

- a) promuovere l'animazione delle comunità, soprattutto le parrocchie, al senso della carità verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà e al dovere di tradurre in opere caritative la fede in Cristo Signore (cfr. *Costituzioni*, 354);
- b) promuovere il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali di ispirazione cristiana ai vari livelli: diocesano, cittadino, parrocchiale;
- c) promuovere studi e ricerche sui bisogni scoperti e sui problemi assistenziali per individuare le cause, per preparare i piani efficaci di intervento nel quadro della programmazione pastorale unitaria, per stimolare l'azione delle autorità civili in vista di una adeguata legislazione;
- d) favorire la formazione del personale, sia professionale sia volontario, che si dedica alle opere assistenziali, caritative e promozionali;
- e) organizzare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;
- f) contribuire allo sviluppo integrale umano e sociale dei Paesi del Terzo Mondo con aiuti economici e prestazioni di servizio, specialmente con formule continuative e con iniziative stabili.

§4. Fa parte dell'Ufficio il Servizio nelle Carceri.

#### **Art. 76 - Servizio nelle Carceri**

§1. La presenza nel territorio diocesano di due Istituti di pena richiede da parte della comunità ecclesiale una particolare attenzione pastorale verso i detenuti e le loro problematiche.

§2. Il servizio nelle Carceri, guidato da un Responsabile nominato dall'Arcivescovo, ha il compito di:

- a) curare la formazione pastorale permanente dei volontari in sintonia con le indicazioni della Chiesa Italiana e la normativa civile e penale vigente (cfr. *Costituzioni*, 375);
- b) sensibilizzare la comunità ecclesiale alle problematiche relative alla giustizia e al reinserimento sociale degli ex-detenuiti;
- c) aiutare i detenuti bisognosi;
- d) curare la gestione delle case di accoglienza per i familiari dei detenuti.

#### **Art. 77 - Ufficio della Pastorale della Salute**

§1. Tale Ufficio, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo:

- a) studia le linee pastorali diocesane nel campo della sanità e ne segue l'attuazione;
- b) cura la sensibilizzazione delle comunità cristiane;
- c) anima e coordina iniziative di formazione e di aggiornamento fra le varie associazioni e gruppi specifici.

§2. In particolare il Servizio ha i seguenti compiti:

- a) orientamento e coordinamento dell'azione pastorale dei Cappellani assegnati agli ospedali, alle case di cura e agli istituti per anziani;
- b) animazione della pastorale della salute sul territorio con particolare riferimento alle parrocchie;
- c) coordinamento e collaborazione delle associazioni e dei gruppi di volontariato sanitario;
- d) studio dei problemi morali e pastorali riguardanti l'educazione sanitaria e la bioetica;

- e) promozione della presenza cristiana nei Corsi universitari di Scienze Infermieristiche e nelle Facoltà di Medicina, in collaborazione con i soggetti di pastorale universitaria;
- f) attenzione, in collegamento con le altre competenze, ai problemi di frontiera tra il sanitario, il sociale e il familiare, quali vita e aborto, tossicodipendenti, ludopatie, anziani, disabili, malati di mente.

**Art. 78** - Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute

La Consulta è così regolamentata:

§1. Scopo.

La Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute è luogo per lo studio delle questioni, lo scambio di esperienze, il confronto di idee e progetti, la proposta di iniziative, con lo scopo di contribuire, in particolare, a elaborare e aggiornare il progetto unitario diocesano nell'ambito della pastorale della sanità.

In particolare, ha lo scopo di favorire la promozione e il coordinamento nella Diocesi:

- delle attività pastorali nel campo della salute, nel rispetto dei fini propri e dei carismi di ciascuna formazione ecclesiale;
- degli studi e dell'attività degli organismi e gruppi ecclesiali operanti nel settore.

§2. Compiti.

Per l'attuazione delle sue finalità, la Consulta svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) studio dei problemi connessi con la pastorale della salute;
- b) promozione e coordinamento dell'assistenza religiosa, delle attività connesse alla formazione culturale, scientifica o professionale dei cristiani, singoli o associati, che operano o sono destinati ad operare nel settore;
- c) orientamento e sostegno dei cristiani, singoli o associati, che operano nei servizi pubblici.

§3. Membri della Consulta.

La Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute è composta, oltre che dal Direttore dell'Ufficio, da soggetti attivi nell'azione pastorale della sanità: parroci, cappellani, associazioni ecclesiali e di ispirazione cristiana, associazioni professionali cristiane. Vengono chiamati a far parte della Consulta Diocesana anche alcuni esperti del settore sanitario.

§4. La Consulta Diocesana è presieduta dal Direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Salute.

**Art. 79** - Ufficio Problemi Sociali e Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato

L'Ufficio, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo, comprende:

- a) Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro;
- b) Servizio Pastorale Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato.

**Art. 80** - Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro

Il Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro, guidato da un Responsabile nominato dall'Arcivescovo, ha i seguenti compiti:

- a) si impegna a divulgare ed approfondire la conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa in collaborazione con la Scuola di Formazione per gli Operatori Pastorali;
- b) armonizza le iniziative delle varie associazioni sindacali, di lavoratori e di imprenditori di ispirazione cristiana;
- c) presta attenzione ai problemi politici del Paese e alle situazioni amministrative locali;
- d) in sintonia con la Caritas ed il volontariato segue le iniziative di promozione dei progetti nuovi per la formazione al lavoro (cfr. *Costituzioni*, 403).

**Art. 81** - Servizio Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato

Il Servizio Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato, guidato da un Responsabile nominato dall'Arcivescovo, ha i seguenti compiti:

- a) promuove iniziative adeguate alla formazione alla pace e alla legalità (cfr. *Costituzioni*, 415);
- b) coordina con le altre componenti ecclesiali e le varie associazioni le iniziative valide per lo sviluppo e il rispetto dell'ambiente (cfr. *Costituzioni*, 418).

**Art. 82 - Ufficio Migrazioni**

§1. Con sempre maggior frequenza si assiste al fenomeno della migrazione dovuta a ragioni molto complesse rispetto al passato e non limitate alla sola ricerca di un lavoro lontano dalla propria casa. L'attenzione riservata dalla Chiesa universale a questo problema pone anche alla Diocesi il dovere di farsi attenta a problemi pastorali della mobilità umana (cfr. *Costituzioni*, 382).

§2. L'Ufficio, guidato da un Direttore nominato dall'Arcivescovo:

- a) promuove iniziative di sensibilizzazione e animazione perché le comunità si sentano responsabili nei confronti dei migranti;
- b) si preoccupa in collaborazione con la Caritas diocesana dell'assistenza e accoglienza degli extracomunitari;
- c) appronta programmi e azioni per integrare nella vita ecclesiale e sociale rom, nomadi, circensi e lunaparkisti;
- d) si preoccupa degli operatori della pesca e al mondo marittimo attraverso opportune azioni pastorali orientate anche alle loro famiglie.

\*\*\*

Trani, 11 giugno 2021 - *Solemnità del Sacratissimo Cuore di Gesù*



L'ARCIVESCOVO  
*Leonardo D'Ascenzo*  
(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE



*Francesco Mastrulli*  
(Sac. Francesco Mastrulli)